



PROPOSTE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI IN MERITO ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DEL GOVERNO N. 229 RECANTE MISURE IN MATERIA DI SICUREZZA NELLE DISCIPLINE SPORTIVE INVERNALI

A seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo del Governo n. 229 recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali tenutosi all'audizione informale della VII Commissione "Cultura, Scienza e Istruzione" della Camera dei Deputati del 17 dicembre 2020, si rappresentano di seguito le proposte della Federazione Italiana Sport Invernali al decreto summenzionato.

"Definizioni", articolo 2

Si propone di indicare la disciplina dello Sci alpinismo.

"Aree sciabili attrezzate", articolo 4, comma 3

Si richiede di inserire "in accordo con i gestori" dopo "Regioni e Province autonome" in quanto il gestore ha competenza sull'area sciabile; pertanto, la competenza per individuare le piste da allenamento è delle autorità locali, come indicato nel testo, ma deve essere anche in accordo con i gestori.

"Segnalazione delle piste in base al grado di difficoltà e delimitazione delle piste", articolo 5, comma 1

Si propone di cancellare il colore verde in quanto non previsto nemmeno come segnaletica europea e di definire i nuovi colori con le seguenti percentuali: colore blu fino a una pendenza massima del 20%; colore rosso con una pendenza massima che va dal 20 al 40%; colore nero con una pendenza massima oltre il 40%.

"Personale operante dell'area sciabile", articolo 7, comma 2 (e

È auspicabile il coordinamento delle forze di Polizia di Stato.

"Piste di allenamento", articolo 8

Si specifica che queste piste devono essere omologate per una tutela assicurativa da parte di tutti.

"Piste di allenamento", articolo 8, comma 2

Si afferma che gli obblighi di messa in sicurezza delle piste di allenamento non possono essere delegati dal gestore degli impianti in capo all'Associazione o Società Sportiva che organizza la seduta di allenamento ma la responsabilità di tali obblighi rimane in capo al gestore.



La frase finale di questo comma, ovvero a chi aspetti l'attività di togliere i pali, risulta totalmente illogica, poiché si demanda al gestore la specifica azione che ovviamente, invece, sarà a carico di chi ha posizionato il tracciato in conseguenza della messa a disposizione della pista per allenamenti. Pertanto, si propone un generico *“prima della riapertura al pubblico della pista oggetto di allenamenti andranno verificate da parte del gestore le condizioni di sicurezza della stessa”*.

Inoltre, nella frase viene citata la figura dell'*“incaricato della gestione sportiva”*, mai citata nella legge, mentre si fa riferimento alla figura del *“direttore di pista”* (articolo 7); pertanto si propone di fare riferimento a questa figura.

“Piste di allenamento”, articolo 8, comma 4

Si specifica che le corsie preferenziali sono relative alle Squadre Nazionali. Pertanto, la formulazione sarebbe la seguente:

“I gestori, nella stazione di imbarco dell'impianto di risalita posto al servizio della pista di allenamento, possono predisporre una corsia preferenziale destinata ad atleti e allenatori delle Squadre Nazionali”.

“Obblighi dei gestori”, articolo 9

Si richiede di integrare la parola *“pericolo”* con la specifica *“atipico”*.

“Manutenzione delle piste”, articolo 10, comma 2

Si propone di eliminarlo perché già all'articolo 16 comma 3 si fa riferimento a tutte le indicazioni di segnaletica da dovere apporre sulle piste da sci nel caso ci fossero delle condizioni che possono mettere in difficoltà lo sciatore.

“Obbligo del soccorso”, articolo 12, comma 1

Si propone di inserire dopo *“i dati raccolti dalle Regioni”*, *“dalle Province Autonome, dalle Forze di Polizia e dall'Esercito”*

“Obbligo del soccorso”, articolo 12, comma 4

Si propone una migliore formulazione, come segue:

“Il gestore deve predisporre un piano di soccorso piste in coordinamento con la Centrale territorialmente competente del numero unico di emergenza 112, prevedendone l'immediata attivazione al fine di prestare soccorso agli infortunati tramite il numero telefonico unico ovvero altro numero interno di cui dovrà essere data ampia informazione all'utenza”.



“Informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni”, articolo 14

Si richiede di inserire una formulazione nel testo per la promozione della giornata della montagna che si terrà il giorno 11 dicembre di ogni anno.

La formulazione potrebbe essere la seguente:

“Nell’ottica di sensibilizzare e creare maggior consapevolezza nell’opinione pubblica sul valore delle montagne anche in riferimento alla sicurezza nella pratica degli sport invernali viene recepita, a livello nazionale, l’istituzione della “Giornata internazionale delle montagne” fissata dall’ONU nella giornata dell’11 dicembre di ogni anno. In occasione di tale ricorrenza verranno proposte diversi eventi e iniziative condivise dall’intero comparto montano sotto l’egida delle istituzioni preposte”.

“Obbligo di utilizzo del casco protettivo”, articolo 15

Si specifica che i caschi devono essere omologati CEE e si sottolinea che non è il CONI l'ente per la certificazione e l'omologazione dei caschi.

“Obbligo di utilizzo del casco protettivo”, articolo 15, comma 1

Si afferma che la slitta e lo slittino devono circolare sulle piste di loro competenza e non sulle piste da sci.

“Responsabilità civile dei gestori”, articolo 13 e “Assicurazione obbligatoria”, articolo 28

Si propone di inserire un massimale minimo, almeno un milione a persona e cinque milioni a sinistro qualora siano coinvolte più persone.

“Stazionamento”, articolo 20, comma 3

Dopo la parola “devono”, si propone di inserire “possibilmente” poiché non è detto che uno sciatore infortunato sia in grado di portarsi a bordo pista.

“Transito e risalita”, articolo 22, comma 2

Si propone di inserire la parola “oltre” dopo la parola “tenersi”. Pertanto, la formulazione sarà:

“chi discende la pista senza sci deve tenersi oltre i bordi delle piste, rispettando quanto previsto all’articolo 23, comma 3”.

“Transito e risalita”, articolo 22, comma 4

Si propone di eliminarlo perché non sussiste mai l’urgenza di risalire la pista con gli scii ai piedi o le racchette da sci.



“Mezzi meccanici”, articolo 23

Si afferma che le segnalazioni acustiche e luminose sono sufficienti mentre posizionare dei cartelli monitori all’ingresso degli impianti appare eccessivo e di difficile gestione.

“Soggetti competenti per il controllo”, articolo 27

Si propone l’inserimento nel titolo “e il soccorso” dopo “Soggetti competenti per il controllo” e tra i soggetti competenti al soccorso, si propone di inserire le Truppe alpine-Esercito, che per formazione ed addestramento, presentano tutte le competenze.

Inoltre, si propone un comma ulteriore come segue:

“Ai fini di assicurare il servizio del soccorso nelle aree sciistiche attrezzate possono essere stipulate convenzioni fra i gestori e l’Esercito. In caso di impossibilità di stipula di convenzioni con i soggetti di cui al comma 1 e l’Esercito i gestori delle aree assicurano l’esercizio delle funzioni di vigilanza e soccorso, mediante convenzione con i soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 e 2 deputati allo svolgimento di tali mansioni”.

“Accertamenti alcolemici e tossicologici”, articolo 29

Si propone la seguente formulazione:

“È vietato sciare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche¹ e di sostanze stupefacenti”.

“Parametri per la valutazione della qualità dei comprensori sciistici”, articolo 30

Si richiede di inserire la Federazione Italiana Sport Invernali quale ente competente per la definizione dei parametri di valutazione indicati nel presente articolo.

¹ valore alcolemico massimo consentito 0,80 g/l.